

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione fondiaria denominata **“AsFo La Chiara”**.
2. L'Associazione ha sede in Usseglio, presso i locali della Amministrazione Comunale, in Via Roma 2.

Art. 2 -Principi

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative (salvo eventuali rimborsi spese), gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Gli organi sociali sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) sono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo parere contrario espresso dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune o di altri comuni, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altri comuni della Regione, senza necessità di deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 – Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro, raggruppa i proprietari, o aventi diritto, pubblici e privati, dei terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale ed è finalizzata ad una gestione del territorio che ne conservi e migliori i valori agricoli, paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità.
2. I terreni sono identificati e conferiti all'Associazione con le specifiche di superficie, caratteristiche ambientali, quali copertura attuale e presenza di manufatti o ruderi, ed eventualmente con un indice sintetico di suscettibilità produttiva (ad esempio Il valore pastorale per le aree prato pascolive o in origine tali). Tale indice sintetico può anche essere successivamente acquisito, in relazione alle indicazioni del Piano di Gestione ed al piano di utilizzazione specifico dell'area interessata.
3. Scopo dell'Associazione è, altresì, quello di sostituire a una gestione individuale dei terreni ovvero al loro abbandono, sotto il profilo agrosilvopastorale, una gestione di tipo collettivo, che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi.
4. L'Associazione gestisce i terreni dei componenti dell'Associazione stessa in modo unitario.
5. L'Associazione potrà concedere in uso o affitto i terreni posti nel proprio perimetro, ai membri dell'Associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnino a gestirli secondo le indicazioni del piano di gestione ed al piano di utilizzazione specifico dell'area interessata, recuperando e conservando i valori agricoli, paesaggistici ed ambientali.
6. Le entrate derivanti dal canone di affitto dei terreni, sono prioritariamente destinate alla manutenzione ed al miglioramento infrastrutturale delle aree, nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione stessa. Parte dei proventi potranno inoltre essere destinati a lavori su opere di pubblica utilità che migliorino l'aspetto paesaggistico, di fruizione e di tutela della biodiversità e del patrimonio storico.

7. L'Associazione ha inoltre come scopo la realizzazione, il miglioramento e il mantenimento delle opere collettive che permettono una buona utilizzazione dei terreni della zona, così come dei lavori necessari al miglioramento e alla protezione del suolo, quindi si occuperà, tra l'altro, di mantenere le strade e i sentieri di accesso ai vari terreni, realizzare e/o mantenere le opere idriche necessarie al buon funzionamento e al mantenimento dell'irrigazione dei fondi, disciplinare l'utilizzazione dei fondi stessi e i diritti afferenti ai medesimi, come quelli di legnatico, il tutto nel rispetto del Piano di Gestione, del Piano di assestamento forestale e dei Regolamenti.

8. Il conferimento alla Associazione di terreni coltivati in proprio o affidati a terzi è possibile ed è disciplinata dal Regolamento.

9. L'Associazione può perseguire finalità di ricerca e sviluppo, sperimentazione, didattica nel settore agro - silvo - pastorale e connessi; a tal fine può sottoscrivere accordi con Enti di ricerca e Formazione e partecipare a bandi e concorsi. Nell'ambito dell'educazione e divulgazione naturalistica e ambientale, l'Associazione promuove la costruzione di relazioni con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di realizzare interventi di formazione per allievi e docenti sia nella sede dell'Istituto stesso sia in loco, con il coinvolgimento di personale competente.

10. Per il perseguimento degli obiettivi statuari, l'Associazione può partecipare ad associazioni, consorzi e società.

Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione

1. L'Associazione Fondiaria è costituita dai proprietari, o aventi diritto, soci fondatori.

2. Possono aderire all'Associazione, oltre ai fondatori, tutti i proprietari pubblici e privati dei terreni, che dichiarano di accettare lo Statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli scopi in esso contenuti. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

3. Il numero degli aderenti è illimitato.

4. Qualora un terreno sia intestato a più soggetti, uno fra essi li potrà rappresentare presso la Associazione, per la partecipazione alle Assemblee ed altre attività sociali.

5. Le superfici conferite all'Associazione fondiaria non sono in nessun caso usucapibili e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi.

6. Utilizzazioni dirette di porzioni di propri terreni conferiti all'Associazione saranno possibili, purché in conformità con il Piano di Gestione e con il piano di utilizzazione specifico dell'area interessata e con l'impegno a ripristinare le condizioni ivi previste in caso di abbandono della scelta della utilizzazione diretta.

7. E' facoltà di ciascun aderente all'Associazione di escludere attraverso comunicazione scritta alcune delle proprie particelle catastali dalle superfici conferite all'Associazione con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'Associazione e di consentire la realizzazione e manutenzione degli interventi infrastrutturali previsti dai piani e dalle delibere della Associazione.

8. Il conferimento dei terreni boschivi all'Associazione non preclude la possibilità di intervenire direttamente da parte dell'aderente, sempre e comunque nel rispetto del piano di Gestione, del piano di utilizzazione specifico dell'area interessata e del Piano di Assestamento Forestale.

9. Il diritto di legnatico, come tutti gli altri diritti derivanti da "usi civici" resta al proprietario ed in caso di mancato esercizio esso potrà essere assolto dalla Associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione.

2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione, il Piano di Gestione, i Regolamenti e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
3. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva. Della avvenuta accettazione viene data informativa all'Assemblea Generale degli Aderenti nel corso della prima riunione successiva.
4. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci aderenti. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
6. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per i seguenti motivi:
 - decesso; nel caso, è rivolta dalla Presidenza agli eredi formale domanda di ingresso nell'Associazione; gli eredi devono decidere entro sei mesi dalla data di definizione della pratica successoria;
 - dimissioni volontarie, con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'Associazione;
 - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - comportamento contrastante con gli scopi statuari, inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Piano di Gestione, del piano di utilizzazione specifico dell'area interessata e di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
7. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa, nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.
2. Gli aderenti possono contribuire liberamente alle spese dell'organizzazione.
3. Gli aderenti hanno il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
 - di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento, con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'Associazione

4. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto, del Piano di Gestione, del piano di utilizzazione specifico dell'area interessata, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti per il buon funzionamento dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite; sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da beni immobili e mobili conferiti all'atto della costituzione e dei successivi conferimenti.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- entrate derivanti da attività produttive svolte sul territorio dell'Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali svolte sul territorio dell'Associazione;
- contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione

1 Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Collegio dei Revisori, ove deliberato

2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. L'Assemblea può deliberare circa il riconoscimento del rimborso spese ai partecipanti al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 - Assemblea Generale degli Aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti, con diritto di parere consultivo.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, inoltrato anche per mezzo fax o posta elettronica, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del Piano di Gestione e dei Regolamenti
- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Fatto salvo il caso disciplinato all'articolo 4 comma 4, ciascun aderente può essere portatore di deleghe, in numero non superiore a tre. Il Comune e gli altri eventuali Enti Pubblici proprietari o aventi titolo non possono conferire delega a privati. Ciascun aderente può essere rappresentato in Assemblea da parenti in linea retta discendente di primo grado o parenti collaterali di secondo grado, muniti di delega firmata dal delegante e dal delegato

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le modifiche dello Statuto, per le quali è richiesto il 50% più uno degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per la adozione e modifica del Piano di gestione, per le quali è richiesto il 30% più uno degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art. 20.

10. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, chiederne revoca o scioglimento;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale e il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- deliberare sui rimborsi spese riconosciuti alle cariche direttive;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'organizzazione;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni acquisiti dall'Associazione nella sua attività (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione) e alla restituzione delle superfici conferite ai legittimi proprietari originari o loro eredi.

11. Le Deliberazioni e i Verbali dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione, previa richiesta da inoltrare al Presidente.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Il rappresentante del Comune partecipa di diritto al Consiglio direttivo. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo o dalle Assemblee.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con parere consultivo. E' ammessa la partecipazione in teleconferenza.

4. Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il programma per l'anno successivo, entro la fine del mese di novembre, ed il rendiconto consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Piano di Gestione approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, ove previsto;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;

- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
 - assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
5. Il Consiglio Direttivo può nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri e compensi.
6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
7. Le Deliberazioni e i Verbali del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art.13 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione, previa richiesta da inoltrare al Presidente.

Art. 11 - Il Presidente

1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
- Assume ruolo di Committente nel caso di esecuzione di lavori od opere rientranti nei casi previsti dalla legge, con facoltà di nomina del Responsabile dei lavori
- Assume ruolo di Datore di Lavoro nel caso vengano deliberate assunzioni di personale o contratti di collaborazione

Art. 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente.

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente (dal più anziano, nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
3. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 13 - Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri, o tra persone di fiducia della Assemblea, un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa e organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione, nonché dei Verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Art. 14 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori è – ove occorra - nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

2. il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale di verifica;
- verifica dei rendiconti consuntivo e programmi annuali, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e presentazione all'Assemblea.

Art. 15 - Attività Secondarie

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995. Può altresì affidare a terzi la gestione delle superfici conferite con l'obiettivo di conservarle, migliorarne le caratteristiche di fruibilità o di valore.

Art. 16 - Servizio di Cassa

1. Il servizio di cassa è affidato a idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Associazione.

Art. 17 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il programma annuale, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che li approva.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare le entrate, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata riguardante il periodo di un anno.

3. L'esercizio cui è riferito il bilancio coincide con l'anno solare.

4. Il programma annuale è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

Art. 18 – Libri Sociali

I libri sociali della Associazione sono:

- Libro Inventario, contenente la descrizione del patrimonio derivante dai primi conferimenti ed aggiornato annualmente con quelli successivi e con i bilanci consuntivi di esercizio
- Libro Verbali Assemblea

- Libro Verbali Consiglio Direttivo
- Libro Verbali Collegio dei Revisori, ove deliberato

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza almeno del 50% più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 - Scioglimento dell'organizzazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 21 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento, predisposte dal Consiglio Direttivo in forma di Regolamento Piani e Schede Tecniche, e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Associazione.

Usseglio, 31 ottobre 2022

Il Presidente

Maria Beria d'Argentina



Il Segretario

Costa Medich Mariangela

